

Codice A1813C

D.D. 17 gennaio 2024, n. 79

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3/2024 per "Lavori di consolidamento delle difese spondali del Torrente Stura nel concentrico, nel settore abitato poco a valle del ponte comunale di collegamento con la SP 33" in Comune di Chialamberto. Richiedente: Comune di Chialamberto**



**ATTO DD 79/A1813C/2024**

**DEL 17/01/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3/2024 per “Lavori di consolidamento delle difese spondali del Torrente Stura nel concentrico, nel settore abitato poco a valle del ponte comunale di collegamento con la SP 33” in Comune di Chialamberto. Richiedente: Comune di Chialamberto

In data 12.10.2023 con prot. 2822 (identificata a protocollo regionale con il numero 43555 in data 13.10.2023) il Comune di Chialamberto ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per opere consolidamento delle difese spondali del Torrente Stura nel concentrico, nel settore abitato poco a valle del ponte comunale di collegamento con la SP 33, in Comune di Chialamberto.

Il tratto d'alveo in oggetto, per una lunghezza di circa 160 m immediatamente a valle del ponte citato, è stato interessato da fenomeni erosivi in seguito agli eventi alluvionali di ottobre 2020; l'intervento in esame risulta pertanto finanziato con Ordinanza Commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 15/A18.000/710 del 30/03/2022.

In dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti:

- ripristino del rivestimento della soglia/taglione in c.a., posta sotto il ponte, con posa di pietre;
- riempimento fondo alveo nel tratto eroso immediatamente a valle del taglione con pietre intasate in calcestruzzo cementizio (lunghezza 17,00 m circa per tutta la larghezza dell'alveo)
- scavo per circa 1134 mc al piede delle scogliere esistenti, sia in destra che in sinistra, che presentano le fondazioni sottoscalzate;
- posa di massi cava, intasati in calcestruzzo cementizio, a rinforzo della fondazione delle scogliere esistenti: in sponda destra immediatamente a valle del rivestimento di fondo alveo per una lunghezza di 43 m, in sponda sinistra per una lunghezza di 64 m, in sponda destra per una lunghezza di 70 m; la sottofondazione avrà larghezza 2,50 m e profondità 3,00 m, e sarà posta 2,00 m sotto il fondo alveo;
- stesa del materiale proveniente dagli scavi per colmataura di tratto d'alveo in erosione posto a

valle del ponte, per un totale di 1134 mc;

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Arch. Franco Musso costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione generale, Documentazione fotografica, Relazione fauna ittica, Tav. 01 – Rilievo (estratto CTR, foto, sezioni, planimetria), Tav. 02 – Progetto (estratto CTR, foto, sezioni, planimetria).

In data 7.11.2023 con nota prot. 47539 il Settore scrivente ha trasmesso l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

Con nota in data 20.11.2023 prot. n. 49675 il Settore scrivente ha richiesto il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006, alla Città Metropolitana di Torino. In data 14.12.2023 prot. n. 176457 il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il parere richiesto (di cui al prot. regionale n. 54159 del 15.12.2023).

Il Comune di Chialamberto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in esame con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27.09.2023.

A seguito del sopralluogo effettuato da funzionari del settore scrivente il 16.11.2023 e dell'esame degli elaborati progettuali, con nota 54523 del 15.12.2023 è stato richiesto di integrare la documentazione presentata con la verifica al trascinarsi dei massi, con sezioni di dettaglio dell'intervento in corrispondenza del ponte, nonché di modificare il rivestimento di fondo alveo a valle del ponte e le modalità di ripristino del coronamento della soglia.

In data 8.01.2024 prot. 521 è pervenuta la suddetta documentazione integrativa da cui si evince che è stato previsto il rivestimento di fondo alveo a valle del ponte in massi ciclopici intasati in calcestruzzo cementizio e subito a valle di questi ultimi la posa di massi sciolti con funzione dissipativa, nonché il ripristino del coronamento della soglia in calcestruzzo cementizio con successiva posa di pietre di rivestimento.

Esaminati pertanto gli atti progettuali e le integrazioni pervenute, l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del

17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Chialamberto ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità delle difese spondali oggetto di sottomurazione ai sensi delle NTC vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio dei massi costituenti il rivestimento di fondo alveo a valle del ponte, sia per la parte intasata in calcestruzzo cementizio che per quella a secco, dovrà essere posto ad una quota di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. il piano di appoggio della sottofondazione delle scogliere esistenti, dovrà essere posto ad una quota di 2,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, come indicato negli elaborati progettuali, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
5. i massi costituenti la sottofondazione delle scogliere esistenti, la platea a valle del ponte e il rivestimento con funzione antiersiva dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; viste le caratteristiche di velocità della corrente e quelle dimensionali delle sezioni d'alveo interessate, dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume almeno pari a 0,8 mc e peso non inferiore a 20 KN;
6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
7. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
8. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisoriale (piste di accesso in alveo);
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime

idraulico del corso d'acqua;

10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n°

37/2006 con nota prot. n. 176457 del 14.12.2023, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 49675 del 20.11.2023.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori  
Arch. Maria Grazia MENNEA  
Ing. Alberto PIAZZA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato



Prot. n. (\*) /SA3-1

*(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA  
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)*

Torino, (\*)

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale  
Area metropolitana di Torino  
[tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione Idraulica R.D. 523/1904 – Interventi vari di consolidamento di difese spondali e delle pile di sostegno di passerelle, lungo il torrente Stura in Comune di Chialamberto. Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006. Parere ai sensi del ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1486/1914 e L.R. 37/2006

Con riferimento alla nota pari oggetto, pervenuta in data 21.11.2023, si rileva che i lavori in argomento constano in 7 diversi interventi lungo il torrente Stura, consistenti in interventi di consolidamento delle passerelle in Località Breno, Mottera e Bussoni, nel consolidamento delle scogliere in sponda sinistra in località Breno, Chialambertetto, Area concentrico e Bussoni e quivi nel completamento della scogliera in raccordo alla passerella esistente.

Atteso che gli impatti derivanti dalla fase di cantiere delle opere sono simili per tutti gli interventi, per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell’ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;
- il cantiere dovrà lavorare, per quanto possibile, “a secco” predisponendo idonee opere provvisoriale (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento



interferita quando questa è interna all'alveo bagnato;

- i tratti di scogliere oggetto di implementazione (come in loc. Bussoni ove si prevede di prolungare la scogliera esistente) dovranno essere realizzate a secco e i vuoti tra i massi intasati con terra agraria al fine di facilitare l'attecchimento di essenze vegetali che apporteranno sostanza organica al torrente;

- preventivamente all'accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città Metropolitana (al seguente link: [www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici](http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici));

l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;

- nel consolidamento delle scogliere si dovrà procedere da valle verso monte ed operare nel minor tempo possibile e in modo continuativo in modo da ripristinare il più celermente possibile le normali condizioni di deflusso;

- per il recupero ambientale si dovranno ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinarne effetti di banalizzazione, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari; a tal fine si dovranno inoltre realizzare, ove colmate, pool nel fondo alveo del tratto interferito e posizionare massi di diverse dimensioni sul fondo che possano costituire rifugi per la fauna ittica;

- al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco nonché effettuare il recupero e il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle di deponia

2/3



temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV

La Dirigente della Funzione specializzata

Tutela Flora e Fauna

Dott.ssa Elena Di Bella

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00054159 del 15/12/2023